



A tutti i clienti

Con la presente riportiamo alcune recenti disposizioni introdotte dal Decreto-Legge n° 73 del 21 maggio 2025, convertito in legge n° 105 del 18 luglio 2025. In particolare si richiama l'articolo 4 del Decreto- legge che ha modificato e integralmente sostituito l'art 6 bis del D.Lgs 286/2005 in tema di "Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Franchigia", e si riporta al riguardo una nota esplicativa del MIT Prot. 13485 del 4 novembre 2025:

Indicazioni relative al trasporto

1) Il committente, destinatario, o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 del D.L. n.286/2005 (caricatore, proprietario della merce), sono tenuti a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di svolgimento delle operazioni di carico/scarico

2) In caso di mancato rispetto di tale prescrizione, il vettore può dimostrare tali tempistiche tramite il sistema satellitare di geolocalizzazione ovvero, tramite il tachigrafo digitale di seconda generazione

La natura tassativa e inderogabile delle norme

3) Franchigia inderogabile: il periodo di franchigia per l'attesa prima dell'inizio delle operazioni di carico o scarico è fissato tassativamente in 90 minuti (per ciascuna operazione).

4) Indennizzo fisso e obbligatorio: l'indennizzo dovuto al vettore in caso di ritardo per l'attesa è stabilito in 100 euro per ogni ora o frazione di ora.

- Assenza di deroga: a differenza della normativa previgente, la modifica in oggetto non contempla la possibilità di deroga pattizia. Le parti, nel determinare il contenuto del contratto, devono quindi rispettare i vincoli stabiliti dalla legge.

- Esclusione per ritardo del vettore: l'indennizzo non è dovuto se il ritardo è imputabile al vettore.

Le due condizioni per l'indennizzo

L'indennizzo fisso di 100 euro/ora scatta in due ipotesi distinte:

5) Superamento della FRANCHIGIA DI ATTESA: superamento dei 90 minuti di attesa prima dell'avvio delle operazioni.

6) Superamento dei TEMPI DI ESECUZIONE PATTUITI: durata delle operazioni di carico o scarico eccedente a quanto indicato contrattualmente (senza ulteriori periodi di franchigia).

Attenzione: La franchigia dei 90 minuti si riferisce esclusivamente all'attesa prima del carico/scarico e non include i tempi necessari per l'esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico. Le tempistiche di esecuzione del carico/scarico restano oggetto di accordo tra le parti e ciò deve risultare dalla documentazione della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore (comma 3, articolo 4, D. n.73/2025).

Adeguamento automatico dell'importo dell'indennizzo

7) L'importo dell'indennizzo (100,00 euro), è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale

I soggetti obbligati all'indennizzo

8) Committente e caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore l'indennizzo.

9) Committente/caricatore, possono avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile dei ritardi.

Alla luce di quanto riportato vi chiediamo di prestare la massima attenzione nel rispettare i tempi di scarico, nonché di segnalarci tempestivamente, al momento dell'ordine eventuali esigenze di orari e giornate per la consegna della merce, al fine di non incorrere in sanzioni e/o pagamenti di indennizzo al Vettore incaricato.

Reire potrà in questi casi rivalersi per le sanzioni e gli addebiti subiti nei confronti dei soggetti della filiera del trasporto responsabili dei ritardi, compresi i Ns Spettabili Clienti.

Cordiali saluti

Reggio Emilia, 26/01/2026

REIRE srl
Società posseduta da un unico socio.
Direzione e coordinamento Cedy srl
Via Rinaldi n° 95
42124 - REGGIO EMILIA